

# **I GIUDICI AMMINISTRATIVI E LA LORO ORGANIZZAZIONE**

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## Consiglio di Stato

### Evoluzione storica 1831-2020

#### Organi permanenti:

- Presidente
- Sezioni
- Adunanza plenaria (funzione giurisdizionale)
- Adunanza generale (funziona consultiva)

#### **Art. 6 c.p.a. Consiglio di Stato**

Regole base di composizione e funzionamento

#### **Art. 99 c.p.a. Deferimento all'Adunanza plenaria**

Funzione nomofilattica e diluzione di contrasti giurisprudenziali

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## Consiglio di Stato

### Evoluzione storica 1831-2020

#### Organi permanenti:

- Presidente
- Sezioni
- Adunanza plenaria (funzione giurisdizionale)
- Adunanza generale (funziona consultiva)

#### Art. 6. Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## Consiglio di Stato

### Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## T.A.R.

**Nascita nel 1971 (1974)**

**Composizione:**

- Presidente
- Consiglieri
- Referendari
- Primi Referendari

### **Art. 5. Tribunali amministrativi regionali**

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## **Sicilia e Trentino**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - Sezione Unica

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

**Consiglio di Presidenza** (legge 27 aprile 1982, n. 186)

= Organo di autogoverno magistratura amministrativa

## **Composizione (15 magistrati)**

- Presidente del Consiglio di Stato (Presidente)
- 6 membri TOGATI (4 effettivi e 2 supplenti) eletti da e tra i magistrati in servizio presso il Cons. St.
- 8 membri TOGATI (6 effettivi e 2 supplenti) eletti da e tra magistrati in servizio presso i TAR
- 4 membri LAICI eletti 2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati con 20 anni di esercizio professionale

## **Competenze**

= assunzioni, assegnazioni sedi magistrati, piante organiche, criteri per distribuzione carichi lavoro, etc.

**Modalità di reclutamento** (legge 27 aprile 1982, n. 186)

TAR = concorso di secondo livello

Consiglio di Stato =  $\frac{1}{2}$  richiesta  $\frac{1}{4}$  concorso  $\frac{1}{4}$  nomina governativa

# I GIUDICE E LA LORO ORGANIZZAZIONE

## ASTENSIONE e RICUSAZIONE

### Art. 17. Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

### Art. 18. Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno **tre giorni prima dell'udienza designata**, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può **proporsi oralmente all'udienza medesima** prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i **motivi ed i mezzi di prova** ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, **il collegio investito della controversia** può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza **inammissibile o manifestamente infondata**.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro **trenta giorni** dalla sua proposizione, dal collegio **previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito**.
6. I componenti del **collegio chiamato a decidere sulla ricusazione** non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una **sanzione pecuniaria** non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione **non ha effetto sugli atti anteriori**. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

**LE PARTI DEL  
PROCESSO AMMINISTRATIVO**

# LE PARTI DEL PROCESSO

**Parti:** Soggetti titolari del potere di costituire rapporti processuali allo scopo di ottenere una decisione del giudice.

## **Parti necessarie:**

Ricorrente (p.a. come ricorrente?)

Resistente (può esserci una parte resistente che non sia una p.a.?)

Controinteressato individuato nell'atto (parte «eventualmente» necessaria)

## **Parti eventuali:**

Cointeressato

Altri soggetti controinteressati

Possono intervenire con:

- Intervento autonomo
- Intervento adesivo (*ad adiuvandum* e *ad opponendum*)

# LE PARTI DEL PROCESSO

## **La capacità di essere parte e la capacità processuale**

Per poter stare in giudizio le parti devono avere due presupposti:

### **la capacità di essere parte**

= corrisponde alla capacità giuridica che permette al soggetto di essere destinatario degli effetti giuridici degli atti processuali (spetta a ogni persona fisica e giuridica)

### **la capacità processuale**

= corrisponde alla capacità di agire e conferisce al soggetto la capacità di compiere atti del processo (non spetta a tutti: per esempio non spetta ai minori che non possono stare in giudizio se non rappresentati e assistiti secondo apposite regole).

# LE PARTI DEL PROCESSO

## **Difesa in giudizio delle parti**

Obbligo di patrocinio di un avvocato (abilitato alle giurisdizioni superiori per Cons. St.  
Mandato e procura (generale o speciale)

## **Art. 23 c.p.a. (Casi di difesa personale senza difensore)**

1. Accesso ai documenti
2. Materia elettorale
3. Diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare in UE

## **Difesa in giudizio della P.A.**

Difesa tecnica (eccetto per accesso ex art. 116, comma 3 c.p.a.)

Avvocatura dello Stato

- Patrocinio obbligatorio
- Patrocinio autorizzato

Regione F.V.G. difesa *ex lege* dall'Avvocatura di Stato

# LE PARTI DEL PROCESSO

## PROCURA

La sottoscritta Dott.ssa ... (nata a ...il ..... e residente a Trieste in via ....., c. fisc. ...), in qualità di titolare e legale rappresentante della Farmacia ... con sede in via ..., conferisce all'Avv. Roberto Fusco (FSCRRT82R06L242Z) del Foro di Trieste, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio dinanzi al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, relativo al presente ricorso avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento 5.4.2019 del Comune di Trieste, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Trieste, via di Donota n. 3 e richiedendo la trasmissione delle comunicazioni di rito al domicilio digitale PEC roberto.fusco@pectriesteavvocati.it o al numero di fax 0403482778.

In applicazione della normativa disciplinante la professione forense la sottoscritta dichiara di essere stata informata del grado di complessità dell'instaurata controversia e della presumibile sua durata, nonché di tutti gli oneri ipotizzabili per la trattazione del promosso giudizio.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la sottoscritta dichiara altresì di essere stata informata dall'Avv. Roberto Fusco che i propri dati personali raccolti direttamente o presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico professionale e per tale ragione presta consenso al loro trattamento.

Trieste, 3 giugno 2019  
(Dott.ssa ...)

Certifico che la suesesa firma è autentica.  
(Avv. Roberto Fusco)